

ASSEMBLEA SINDACALE RSU DEL 28 novembre 2018

VERBALE N.2

PRESENTE RSU BASSI

Odg:

1) CONTRATTO E CONTRATTAZIONE

2) VARIE ED EVENTUALI

Bassi inizia la riunione ricordando le novità del contratto nazionale, soprattutto in materia di informazione e confronto col DS.

Si affronta il tema del FIS e della proposta del dirigente.

Bassi afferma la necessità di adeguarsi al contratto nazionale, che è il vero compito delle RSU, e dichiara che si richiederà il ritorno a 2 collaboratori e non 3 com'era fino ad ora.

Sottolinea poi la sproporzione delle ore richieste per il collaboratore della secondaria, per il quale, da quest'anno, a differenza degli anni precedenti, è stato ottenuto un esonero di 16 ore, che moltiplicato per **33 settimane** porta a circa **528** ore di impegno del Docente per sostituire o collaborare con il Dirigente.

Cavallaro ricorda quanto sia gravoso il suo compito e a quante sollecitazioni e richieste sia continuamente sottoposto.

Bassi ripete che nessuno mette in discussione la mole di lavoro a cui il vicario è costretto ma ricorda che l'esonero riguarda le ore di docenza che vengono trasformate in ore amministrative, e che è fondamentale per la professionalità del docente riconoscerne la differenza, e propone un orario settimanale, anche per i collaboratori, per un riconoscimento reale del loro tempo.

Rizzitelli chiede che venga resa nota la situazione sulla differenza per le supplenze tra i plessi della scuola primaria.

A precisa domanda di un'insegnante della primaria che chiede lumi sulla possibilità/obbligo di recuperare le ore di riunione saltate con ore di lezione frontali, Bassi risponde che questo non è assolutamente possibile. Nella normativa è espresso chiaramente, con il termine di infungibilità e questa è una cosa non corretta.

Alcuni insegnanti sostengono che questa mozione era stata votata in un collegio docenti della primaria, perché avveniva che qualche insegnante saltasse sistematicamente le riunioni.

Bassi insiste dicendo che altri devono essere i metodi correttivi da adottare per impedire questa situazione, e non una delibera di un collegio fuori dalla normativa prevista **e che pertanto diventa nulla.**

Cavallaro fa rilevare la situazione di docenti che negano la disponibilità a fare supplenze per recuperare ore di permesso, e che questa è una situazione che mette spesso in forte difficoltà l'organizzazione della scuola secondaria.

Bassi avverte i docenti che il DS, al termine del periodo previsto (60gg) per il recupero, per cause attribuibili ai soli docenti (rifiuti ripetuti alla richiesta di supplenze) può effettuare la relativa trattenuta stipendiale.

Alcuni docenti sottopongono la questione dei docenti non impiegati a giugno per gli esami, e si ricorda che il loro eventuale impiego va deliberato in collegio e deve corrispondere al piano previsto delle attività (40 ore). (non possono essere previste attività solo per tali docenti. Le attività sono quelle indicate dal contratto.)

Bassi risponde anche ad una domanda sui permessi, ricordando la normativa, che il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche per autocertificazione.

Per gli stessi motivi, e con le stesse modalità, i dipendenti possono fruire di ulteriori sei giorni di ferie, durante i periodi di attività didattica.

Quindi, chiarisce Bassi, il Dirigente non può negare un permesso, in quanto non è una richiesta ma una comunicazione che ci si assenterà nei giorni indicati. Se dovesse farlo, si devono esigere le motivazioni scritte, e rifarsi poi in sede appropriata.

Polese domanda se si possono prendere i 9 giorni tutti insieme.

Bassi risponde che possono essere fruiti cumulativamente, e che sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Milione prende la parola per esprimere la sua posizione nella controversia con il DS, e sull'esonero parziale del vicario, e afferma che

L'esonero o il semi esonero dall'insegnamento, di cui può beneficiare il vicario o collaboratore del dirigente scolastico, è stato abolito (a partire dal 01/09/2015) dalla legge di Stabilità 2015, che ne ha rinviato la disciplina alla legge di Riforma della Scuola, la legge n.107/2015.

La legge n. 107/2015 ha disciplinato la materia, relativa ai collaboratori del dirigente,

al comma 83 che cita così: "Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Dall'anno scolastico 2016/17 anche i posti del potenziamento entrano a far parte dell'organico dell'autonomia e, quindi, rientreranno in quella quota di 10% dell'organico, destinato a coadiuvare il dirigente scolastico e nell'ambito della quale sarà individuato il collaboratore cui concedere l'esonero o il semi esonero.

Nelle scuole in cui il vicario con esonero però sia un docente di scuola secondaria, lo stesso deve essere sostituito da un docente dell'organico dell'autonomia della stessa classe di concorso, viceversa non potrà ottenere l'esonero o il semi esonero, in quanto dal suddetto comma 83 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

A domanda Bassi risponde che esiste anche la possibilità di non firmare la contrattazione, se non viene trovata un'intesa ritenuta soddisfacente tra le parti, e che la cosa non inficia il lavoro degli insegnanti.

Il Dirigente ha l'obbligo di addivenire ad un accordo. La questione poi si sposterebbe all'anno venturo con i revisori dei conti.

La seduta è tolta alle ore 10.00.

Roberto Bassi